COMUNE DI PAPASIDERO

Provincia di Cosenza

Via Municipio 9, 87020 – Tel 0981 83078 Fax 0981 83107
www.comune.papasidero.cs.it pec: comune.papasidero@pec.it

P.I. 01751310788 C.F. 83002140784

REGOLAMENTO PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

APPROVATO CON DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE
NR 10 DEL 20.05.2016

COMUNE DI PAPASIDERO

Provincia di Cosenza

Via Municipio 9, 87020 – Tel 0981 83078 Fax 0981 83107
www.comune.papasidero.cs.it pec: comune.papasidero@pec.it

P.I. 01751310788 C.F. 83002140784

INDICE

CAPO I OCCUPAZIONI E RELATIVE CONCESSIONI
- art.1 Definizioni
- art.2 Domanda di occupazione e requisiti necessari
- art.3 Procedure e semplificazione
- art.4 Termini del procedimento
- art.5 Rilascio dell'atto di concessione
- art.6 Occupazioni d'urgenza
- art.7 Richiesta di occupazione temporanea da parte di partiti politici, Onlus e Associazioni di promozione sociale
- art.8 Occupazioni di durata inferiore alle 6 ore
- art.9 Contenuto dell'atto di concessione
- art.10 Occupazioni abusive
- art.11 Occupazioni con passi carrabili
- art.12 Occupazioni con passi carrabili – Esenzioni e riduzioni
- art.13 Esposizione di merce
- art.14 Obblighi del concessionario
- art.15 Rinnovo, proroga e rinuncia alla concessione
- art.16 Modifica sospensione e revoca della concessione
- art.17 Decadenza dalla concessione

CAPO II CANONE DI CONCESSIONE
- art.18Determinazione della tariffa base
- art.19 Determinazione del canone
- art.20 Agevolazioni
- art.21 Esenzioni
- art.22 Modalità di applicazione del canone
- art.23 Soggetto passivo
- art.24 Versamento del canone
- art.25 Riscossione del canone
- art.26 Sanzioni
- art.27 Entrata in vigore ed abrogazione di precedenti disposizioni
- art.28 Contenzioso

CAPO III DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE
- art.29 Disposizioni finali e transitorie

COMUNE DI PAPASIDERO

Provincia di Cosenza

Via Municipio 9, 87020 – Tel 0981 83078 Fax 0981 83107
www.comune.papasidero.cs.it pec: comune.papasidero@pec.it

P.I. 01751310788 C.F. 83002140784

CAPO I

OCCUPAZIONI E RELATIVE CONCESSIONI

Art. 1 – Definizioni

1. Con il termine "suolo pubblico" usato nel presente Regolamento si intende il suolo e relativo soprassuolo e sottosuolo appartenente al demanio e al patrimonio indisponibile del Comune comprese le aree destinate a mercati anche attrezzati, il suolo privato gravato di servitù di passaggio pubblico, nonché i tratti di strade non comunali ma ricompresi all'interno del centro abitato individuato a norma del Codice della Strada.
2. Le occupazioni di suolo pubblico si distinguono in permanenti e temporanee:
a) sono permanenti le occupazioni di carattere stabile aventi durata non inferiore all'anno, che comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti;
b) sono temporanee le occupazioni di durata inferiore all'anno, fatta accezione per i cantieri edili e stradali, per i quali l'occupazione è da intendersi temporanea indipendentemente dalla durata.

Art. 2 - Domanda di occupazione e requisiti necessari

1. Chiunque intenda occupare suolo pubblico deve farne apposita domanda al Comune.
2. In presenza di più domande intese ad ottenere l'occupazione del medesimo suolo pubblico, la concessione ad occupare viene accordata in base al criterio della priorità nella presentazione della domanda.
3. La domanda di occupazione legata all'effettuazione di lavori edili deve necessariamente contenere il riferimento al titolo legittimante l'intervento edilizio.
4. In caso di occupazioni relative al commercio in sede fissa e su area pubblica, alla somministrazione di alimenti e/o bevande in chiosco e ad edicole, l’essere in regola con il pagamento di eventuali analoghi canoni relativi alle annualità precedenti è requisito fondamentale per poter ottenere una concessione di suolo pubblico. Pertanto chi intenda fare domanda di occupazione di suolo pubblico dovrà necessariamente allegare ad essa apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà in cui attestare il possesso di questo requisito.

Art. 3 - Procedure e semplificazione

1. Qualsiasi occupazione di spazi ed aree pubbliche, come definite dall’art. 1, per chioschi, tavolini, edicole e de hor, deve essere previamente autorizzata dal Comune nel rispetto delle norme di legge e regolamento, individuando sia le modalità di concessione che il relativo corrispettivo sulla base delle tariffe stabilite annualmente dalla Giunta Comunale.

2. E’ fatto salvo quanto previsto dall’art. 8 per le occupazioni richiesta da Onlus e Partiti Politici e dall’art. 9 per le occupazioni di suolo inferiori alle 6 ore.

COMUNE DI PAPASIDERO

Provincia di Cosenza

Via Municipio 9, 87020 – Tel 0981 83078 Fax 0981 83107
www.comune.papasidero.cs.it pec: comune.papasidero@pec.it

P.I. 01751310788 C.F. 83002140784

Art. 4 - Termini del procedimento

1. Fatto salvo quanto eventualmente disposto da specifiche disposizioni di legge o di regolamento, gli uffici preposti al rilascio delle concessioni e delle autorizzazioni all'occupazione provvedono entro trenta giorni dalla presentazione della domanda.

Art. 5 - Rilascio dell'atto di concessione

1. L'autorità competente, accertate le condizioni favorevoli, rilascia l'atto di concessione ad occupare il suolo pubblico. Nell'atto di concessione relativo ad un'occupazione per l'effettuazione di lavori edili sono espressamente riportati anche i riferimenti che l'occupante è tenuto ad indicare nella sua domanda di occupazione ai sensi dell'art. 2, comma 3.
2. E' fatto obbligo al concessionario di presentarsi presso il competente ufficio per ritirare l'atto di concessione prima del giorno da egli indicato quale data di inizio dell'occupazione. Il mancato tempestivo ritiro dell'atto di concessione espone all'irrogazione della sanzione correlata all'obbligo di esibizione della concessione.
3. La concessione si intende comunque rilasciata ad ogni effetto a decorrere dal giorno indicato dal concessionario quale data di inizio dell'occupazione. Con riferimento a tale data è quantificato il canone dovuto ed è autorizzata l'occupazione oggetto della concessione.
4. L'efficacia della concessione è subordinata al possesso in capo al concessionario del requisito della regolarità del pagamento di eventuali canoni pregressi afferenti il suolo pubblico del Comune di Papasidero**.** Ove detto requisito risultasse carente, la concessione rilasciata su falsi presupposti perderà efficacia retroattivamente, ovvero a decorrere dalla data di rilascio; la relativa occupazione sarà da considerare fin dall'origine senza titolo, e quindi abusiva ad ogni effetto.
5. Il concessionario che non proceda all'occupazione senza aver tempestivamente comunicato al Comune l'eventuale motivata rinuncia, resta comunque tenuto al pagamento del canone quantificato nell'atto di concessione.

Art. 6 - Occupazioni d'urgenza

1. Per far fronte a situazioni di emergenza o quando si tratti di provvedere alla esecuzione di lavori che non consentono alcun indugio, l'occupazione può essere effettuata senza la necessità di specifico atto autorizzativo. L'interessato ha tuttavia l'obbligo di darne immediata comunicazione al competente ufficio comunale, al Corpo di Polizia Municipale, via fax o telegramma o pec, completa della tipologia dei lavori e della superficie occupata. La durata di tali interventi non può essere superiore alle 48 ore, salvo quanto disposto al successivo comma 3.
2. Entro 48 ore dal termine dei lavori di pronto intervento l'interessato ha l'obbligo di fornire al competente Ufficio Comunale, copia dell'avvenuto pagamento del canone di occupazione suolo pubblico.
3. Qualora l'intervento urgente necessiti di un tempo superiore alle 48 ore, l'interessato dovrà presentare tempestivamente domanda a sanatoria di occupazione suolo pubblico al

competente ufficio comunale, riferita alla complessiva durata dell'intervento (ivi compresa la durata del pronto intervento).
4. L'Amministrazione provvede ad accertare se esistevano le condizioni di urgenza. In caso negativo l'occupazione è considerata abusiva a tutti gli effetti anche sanzionatori.

Art. 7 - Richiesta di occupazione temporanea da parte di partiti politici, Onlus e Associazioni di promozione sociale

1. In deroga a quanto previsto dal presente Regolamento per le occupazioni temporanee di spazi da parte di partiti politici, ONLUS e Associazioni di promozione sociale regolarmente iscritte nei registri regionali, provinciali e comunali, si applicano le disposizioni seguenti.
a. Gli interessati devono far pervenire all'Amministrazione comunale, almeno 7 giorni prima, ma in un periodo antecedente non superiore a 15 giorni dalla data in cui si intende effettuare l'occupazione, comunicazione con specifica indicazione del responsabile dell'occupazione stessa, in cui indicano il giorno, lo spazio prescelto e la durata della occupazione che non può essere superiore a n. 6 ore . Se entro il terzo giorno successivo alla richiesta di occupazione, l'amministrazione non comunica formalmente l'impossibilità della sua effettuazione, esplicitandone i motivi, la stessa si intende assentita.(Silenzio assenso)
b. Non può essere presentata comunicazione cumulativa per effettuare occupazioni relative a più giornate.
c. In caso di più comunicazioni, se è possibile risalire con certezza all'ordine di presentazione, la precedenza è accordata a chi ha presentato la richiesta per primo.
Nel caso in cui vi sia contestualità di comunicazione da parte di più interessati, o non sia possibile risalire con certezza all'ordine di presentazione delle comunicazioni, la precedenza verrà data a colui che in tempo più remoto, ha utilizzato l'occupazione.
Nel caso in cui tutti i richiedenti abbiano effettuato l'ultima occupazione nel medesimo giorno, la precedenza verrà riconosciuta a chi, nell'ultimo anno ha beneficiato di un minor numero di occupazioni.
d. Gli occupanti sono tenuti ad esibire la comunicazione, debitamente protocollata, agli addetti preposti ai controlli.

Art. 8 - Occupazioni di durata inferiore alle 6 ore

Non è richiesta la concessione per le occupazioni di durata non superiore alle 6 ore, qualora riguardino piccoli lavori di manutenzione di infissi, pareti o coperture, effettuate con ponti, steccati o simili, ovvero operazioni di trasloco o di manutenzione del verde.

Art. 9 - Contenuto dell'atto di concessione

1. Nell'atto di concessione sono indicate: la durata della occupazione esplicitando il giorno d'inizio e di fine della stessa, la misura dello spazio concesso, le condizioni alle quali il Comune subordina la concessione nonché l'ammontare del canone dovuto.

2. Ogni atto di concessione si intende subordinato all'osservanza delle prescrizione sotto riportate di carattere generale, oltre a quelle di carattere tecnico e particolare da stabilirsi di volta in volta a seconda delle caratteristiche delle concessioni.
3. La concessione viene sempre accordata:
- a termine, per la durata massima di anni 1;
- senza pregiudizio dei diritti di terzi;
- con l'obbligo del concessionario di riparare tutti i danni derivanti dalle opere o dai depositi permessi;
- con facoltà da parte dell'Amministrazione Comunale di imporre nuove condizioni.
4. Resta a carico del concessionario ogni responsabilità per qualsiasi danno o molestia che possono essere arrecati e contestati da terzi per effetto dalla concessione.
5. Al termine della concessione il concessionario avrà l'obbligo di eseguire a sue cure e spese tutti i lavori occorrenti per la rimozione delle opere installate e per rimettere il suolo pubblico in pristino nei termini fissati dall'Amministrazione Comunale. Quando l'occupazione, anche senza titolo, riguardi aree di circolazione costituenti strade ai sensi del Nuovo Codice della Strada è fatta salva l'osservanza delle prescrizioni dettate dal Codice stesso e dal relativo Regolamento di esecuzione ed attuazione, e in ogni caso l'obbligatorietà per l'occupante di non creare situazioni di pericolo o di intralcio alla circolazione dei veicoli e dei pedoni. A tal fine l'occupante è tenuto a garantire uno spazio per il transito pedonale non inferiore a 120 centimetri.
6. Nei casi in cui l'occupazione del suolo pubblico sia richiesta per l'esecuzione di interventi nel suolo/sottosuolo pubblico, il rilascio della concessione di suolo pubblico è subordinato all'ottenimento del nulla osta allo scavo rilasciato dal competente Settore Tecnico ed alla presentazione della ricevuta di versamento della cauzione determinata e quantificata dal medesimo Settore a garanzia del corretto ripristino del suolo.

Art. 10 - Occupazioni abusive

1. Le occupazioni realizzate senza la concessione comunale sono considerate abusive.
2. Sono considerate altresì abusive le occupazioni:
- difformi dalle disposizione dell'atto di concessione;
- che si protraggono oltre il termine di loro scadenza senza che sia intervenuto rinnovo o proroga della concessione, ovvero oltre la data di revoca o di estinzione della concessione medesima;
- relative alla concessione rilasciata a chi abbia falsamente auto-dichiarato il possesso del requisito di cui al comma 4 dell'art.2.
3. In tutti i casi di occupazione abusiva, l'Amministrazione Comunale, previa contestazione delle relative violazioni, ordina agli occupanti la rimozione dei materiali e la rimessa in pristino del suolo. Decorso inutilmente il tempo all'uopo assegnato, l'Amministrazione provvede direttamente a rimuovere i materiali, che vengono sequestrati, a spese degli interessati con esenzione dell'Amministrazione Comunale da ogni pretesa risarcitoria relativa a pregiudizi, materiali e non, che ne derivassero.
4. Si considerano permanenti le occupazioni abusive realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile, mentre le occupazioni abusive che non presentano detto carattere di

stabilità si considerano temporanee e si presumono effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento redatto da competente pubblico ufficiale.
5. In caso di occupazione abusiva l'occupante è tenuto a corrispondere al Comune, in luogo del canone, un'indennità pari al canone maggiorato del 50%.
Inoltre l'occupazione abusiva è sanzionata con l'applicazione della sanzione di cui all'art. 26 comma 3 del medesimo regolamento.

Art. 11 - Occupazioni con passi carrabili

1. Le occupazioni con passi carrabili sono assoggettate al canone, previa determinazione della relativa superficie sulla base della loro larghezza e profondità di un metro convenzionale. Nel caso di passi carrabili a raso questa viene computata come ampiezza dello stesso varco carrabile misurata sul confine della proprietà privata, per la profondità di un metro convenzionale.
2. Ove il titolare non abbia più interesse ad utilizzare il passo carrabile, può rinunciarvi avanzando apposita domanda al Polizia Locale. In tal caso dovrà essere ripristinato l'assetto stradale e chiuso l'accesso carrabile a cura e spese del titolare.
3. La tariffa di canone per l'occupazione con passi carrabili è determinata dalla Giunta Comunale con specifico provvedimento allegato al bilancio di previsione.

Art. 12 - Occupazioni con passi carrabili – Esenzioni e riduzioni

1 Sono esclusi dall'applicazione del canone di occupazione suolo pubblico i passi carrai relativi a:
- accessi ai fondi agricoli;
- utilizzati da portatori di handicap;
- accessi carrai di enti pubblici Statali, Regionali, Provinciali e Comunali;
- accessi carrai alle scuole pubbliche e private;

2. Eventuali riduzioni e la loro entità vengono determinate annualmente dalla Giunta Comunale con deliberazione allegata al bilancio di previsione.

Art. 13 - Esposizione di merce

1. L'esposizione di merci al di fuori degli esercizi di vendita, quando costituisca occupazione di suolo pubblico, è soggetta a concessione comunale, non potrà essere localizzata sulla carreggiata stradale e dovrà sempre consentire il passaggio dei pedoni, nel rispetto delle misure minime previste dal vigente Codice della Strada.

Art. 14 - Obblighi del concessionario

1. Le concessioni sono rilasciate a titolo personale e non è consentita la cessione; si intendono in ogni caso accordate senza pregiudizio dei diritti di terzi, con l'obbligo da parte del concessionario di rispondere in proprio di tutti i danni, senza riguardo alla natura e all'ammontare dei medesimi, che in dipendenza dell'occupazione dovessero derivare a terzi.
2. Il concessionario ha l'obbligo di osservare tutte le disposizioni legislative e regolamentari in materia e, nella esecuzione dei lavori connessi alla occupazione

concessa, deve osservare le norme tecniche e pratiche previste in materia dalle leggi, dai regolamenti e dagli usi e consuetudini locali. In particolare, oltre a rispettare le condizioni e le prescrizioni imposte con l'atto di concessione, l'interessato è tenuto:
a) ad esibire, a richiesta degli addetti comunali, l'atto comunale che autorizza l'occupazione, unitamente alle attestazioni dell'avvenuto pagamento del canone ed eventuali oneri accessori dovuti; nel caso di occupazione per cantiere edile, di esporre sulla recinzione, o comunque in maniera ben visibile dall'esterno, copia dell'ordinanza che autorizza l'occupazione stessa;
b) a mantenere in condizione di ordine e pulizia l'area che occupa, facendo uso di appositi contenitori per i rifiuti prodotti;
c) a provvedere, a proprie spese, al ripristino della pavimentazione stradale nel caso in cui dalla occupazione siano derivati danni alla pavimentazione medesima, nel rispetto delle prescrizioni impartite dall'Amministrazione Comunale.
d) a non arrecare disturbo o molestia al pubblico ed intralcio alla circolazione;
e) ad evitare scarichi e depositi di materiali sull'area pubblica non consentiti dall'Autorità Comunale;
f) ad evitare scarichi di acqua sull'area pubblica e, in caso di assoluta necessità, provvedere alla loro canalizzazione, rispettando le norme igieniche richieste dalla situazione dei luoghi od imposte dal Comune o da altre Autorità;
g) a collocare adatti ripari, per evitare spargimenti di materiali sui suoli adiacenti pubblici e privati a predisporre mezzi necessari atti ad evitare sinistri e danni ai passanti, per i quali il Comune non assume alcuna responsabilità.

Art. 15 - Rinnovo, proroga e rinuncia alla concessione

1. Il concessionario, qualora intenda rinnovare la concessione di occupazione permanente, deve inoltrare apposita richiesta al Comune nel termine di tre mesi prima della scadenza della concessione in atto.
2. La richiesta intesa ad ottenere una proroga della concessione di occupazione temporanea deve essere presentata almeno quindici giorni prima della scadenza, riducibili a sette giorni per lavori di durata inferiore o pari a sette giorni.
3. Sia in caso di occupazioni permanenti che temporanee il concessionario può porre termine al rapporto concessorio prima della sua scadenza, con apposita comunicazione di rinuncia all'occupazione. Non si fa luogo ad alcun rimborso in caso di rinuncia all'occupazione concessa.

Art.16 - Modifica sospensione e revoca della concessione

1. Il Comune, per sopravvenuti motivi di pubblico interesse, può modificare, sospendere o revocare, in qualsiasi momento, il provvedimento di concessione rilasciato, senza essere tenuto a corrispondere alcun indennizzo.
2. In caso di revoca della concessione o di scadenza della medesima, il concessionario deve provvedere, a propria cura e spese, a rimettere in pristino lo stato dei luoghi con immediatezza e comunque entro il termine stabilito dal Comune. Decorso inutilmente il tempo all'uopo assegnato, l'Amministrazione provvede direttamente a rimuovere i

materiali, che vengono sequestrati, a spese degli interessati con esenzione dell'Amministrazione Comunale da ogni pretesa risarcitoria relativa a pregiudizi, materiali e non, che ne derivassero.

Art. 17 - Decadenza dalla concessione

1. Il concessionario decade dal diritto di occupare lo spazio concessogli qualora:
a) non rispetti le condizioni imposte con l'atto di concessione;
b) non osservi le norme stabilite dalla legge e dai Regolamenti comunali;
c) sia stata revocata, annullata o abbia perso efficacia l'autorizzazione amministrativa per l'esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche;
2. La pronuncia di decadenza della concessione può essere pronunciata d'ufficio:
a) in caso di omesso o parziale pagamento del canone - con relativi interessi e sanzioni - entro i 15 giorni dalla notifica del sollecito;
c) in caso di violazione delle norme relative al divieto di subconcessione;
d) in caso di uso diverso dell'occupazione rispetto a quello per il quale è stata rilasciata la concessione.
3. La pronuncia di decadenza di cui al precedente comma 2 comporta la cessazione degli effetti del provvedimento concessorio con effetto dal momento in cui viene pronunciata.

CAPO II

CANONE DI CONCESSIONE

Art. 18 - Determinazione della tariffa base

1. La tariffa base viene determinata in riferimento a quanto stabilito dalla deliberazione della Giunta Comunale allegata al bilancio di previsione.

Art. 19 - Determinazione del canone

1. Il canone è determinato sulla base della tariffa di cui al precedente art. 18 e con riferimento alla durata e alla superficie dell'occupazione.
2. Le occupazioni permanenti scontano il pagamento di un canone per anno solare, indipendentemente dalla data di inizio o di termine delle stesse.
3. Le occupazioni temporanee sono soggette al pagamento di un canone giornaliero o ad ore, conteggiato sulla base del numero dei giorni risultanti fra la data di inizio e quella di fine concessione.

Art. 20 - Agevolazioni

1. Per occupazioni ritenute di particolare interesse pubblico la Giunta Comunale può accordare riduzioni del canone fino alla sua totale esenzione.
2. La superficie eccedente i 1.000 metri quadrati, sia per le occupazioni permanenti che temporanee, è calcolata in ragione del 10 %.

COMUNE DI PAPASIDERO

Provincia di Cosenza

Via Municipio 9, 87020 – Tel 0981 83078 Fax 0981 83107
www.comune.papasidero.cs.it pec: comune.papasidero@pec.it

P.I. 01751310788 C.F. 83002140784

Art. 21 - Esenzioni

1. Sono esenti dal canone di concessione:

a) le occupazioni realizzate dallo Stato, dalle Regioni, dalle Province, dai Comuni e loro Consorzi e da Enti religiosi per l'esercizio di culti ammessi nello Stato;

b) le occupazioni temporanee realizzate per manifestazioni ed iniziative celebrative, politiche, sindacali, religiose, assistenziali, comunque aventi finalità sociali ed umanitarie, ricreative e sportive, non aventi fini di lucro, non comportanti attività di vendita o di somministrazione di alimenti e bevande e di durata non superiore a giorni 3;

c) le occupazioni temporanee, realizzate da Enti pubblici diversi da quelli indicati nella lettera a), per iniziative aventi finalità di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica;

d) le occupazioni temporanee realizzate dalle Organizzazioni Non Lucrative di Utilità Sociale _ ONLUS, di cui all'articolo 10 del Decreto Legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, a condizione che le stesse risultino iscritte nell'anagrafe unica delle ONLUS istituita presso il Ministero delle Finanze sempre che non siano poste in essere attività aventi natura commerciale secondo quanto previsto al punto b);

e) le occupazioni per i parcheggi e gli accessi carrabili destinati a soggetti portatori di handicap;

f) le occupazioni per commercio ambulante itinerante per sosta fino a 60 minuti e, comunque, le occupazioni che si protraggono per non più di un'ora o che, in relazione alla medesima area di riferimento, siano complessivamente inferiori a mezzo metro quadrato o lineare;

g) le occupazioni occasionali con fiori e piante ornamentali, effettuate in occasione di festività, ricorrenze o celebrazioni, purché non collocati a delimitazione di spazi di servizio;

h) le occupazioni con tabelle indicative delle stazioni o fermate e degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché le tabelle che interessano la circolazione stradale, purché non contengano indicazioni di pubblicità;

i) le occupazioni con vetture destinate al servizio di trasporto pubblico di linea in concessione durante le soste e nei posteggi ad esse assegnate;

l) le occupazioni del sottosuolo stradale per allacciamenti fognari e con condutture d'acqua potabile o d'irrigazione dei fondi e, comunque, le occupazioni di suolo realizzate con innesti e allacci a impianti di erogazione di pubblici servizi;

m) le occupazioni realizzate da imprese per conto del Comune sulla base di un contratto di appalto nel quale siano espressamente indicati i tempi di occupazione e le aree destinate all'esercizio dell'attività;

n) le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al Comune al termine della concessione stessa;

o) le occupazioni di aree cimiteriali;

q) le occupazioni effettuate per il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani;

r) le occupazioni, permanenti o temporanee, con tende e simili e le occupazioni effettuate con balconi, bow _ windows o simili infissi di carattere stabile;

s) le occupazioni effettuate con serbatoi sotterranei per l'impianto e l'esercizio di distributori di carburanti;
t) le occupazioni realizzate per l'effettuazione di interventi di rimozione e messa in sicurezza degli edifici con coperture o altri manufatti di cemento amianto.
u) le occupazioni di durata non superiore alle 6 ore, qualora riguardino piccoli lavori di manutenzione di infissi, pareti o coperture, effettuate con ponti, steccati o simili, ovvero operazioni di trasloco o di manutenzione del verde;
v) le occupazioni effettuate dai proprietari e dai conduttori dei terreni confinanti con le strade comunali e vicinali dell'intero territorio comunale, al fine di provvedere all'esecuzione di opere di regimazione idraulica dei fossi.

Art. 22 - Modalità di applicazione del canone
1.Il canone è commisurato all'entità della occupazione, espressa in metri quadrati o in metri lineari.
2. L'occupazione con strutture o simili, collocate sul suolo, è calcolata in base alla superficie del basamento anche se sopraelevato. Se tale struttura è dotata di copertura sporgente, l'area è calcolata in base alla superficie della minima figura geometrica piana che contiene la proiezione al suolo della copertura medesima.
3. Ai fini della commisurazione dell'occupazione, si considerano anche gli spazi o tratti intermedi che, sebbene materialmente non occupati, servono all'uso diretto dell'area occupata e comunque non possono essere concessi contemporaneamente ad altri.
4. Nel caso di più occupazioni, anche della stessa natura, concesse con separati atti, il canone è determinato con riferimento all'area o alle aree oggetto di ogni singolo atto.

Art. 23 - Soggetto passivo
1. Il canone è dovuto dal titolare della concessione.
2. Le occupazioni abusive sono soggette al pagamento da parte dell'occupante di fatto di una indennità di importo pari all'ammontare del canone che sarebbe dovuto per le occupazioni stesse, se regolari, maggiorato del 50% .
3. Nel caso di pluralità di titolari della concessione o degli occupanti di fatto il canone e rispettivamente l'indennità sono dovuti dagli stessi con vincolo di solidarietà.
4. In caso di subentro nell'occupazione in corso d'anno il canone annuale non può essere applicato più di una volta.

Art. 24 - Versamento del canone
1. Il versamento del canone per le occupazioni permanenti "annuali" è effettuato ad anno solare, compreso, per intero, l'anno di rilascio della concessione.
2. Per le occupazioni permanenti, il versamento del canone relativo agli anni successivi a quello di rilascio della concessione deve essere effettuato entro 30 giorni dalla data di esecutività della deliberazione di Giunta Comunale di approvazione della tariffa di canone di occupazione di suolo pubblico;
3. Per le occupazioni permanenti realizzate con passi carrai il versamento dovrà essere effettuato entro il 30 settembre di ogni anno.

4. Per le occupazioni temporanee il canone deve essere versato all'atto del rilascio della concessione, in unica soluzione anticipata per tutto il periodo di durata della occupazione.
Se trattasi di concessioni "ricorrenti", cioè rilasciate per periodi ben individuati, anche a carattere stagionale, che si ripetono, il versamento va effettuato in unica soluzione anticipata per tutto il periodo ricadente nel corso di ciascun anno solare.
5. Il versamento del canone va effettuato su apposito conto corrente postale del Comune o mediante versamento diretto presso la tesoreria comunale.
6. Non si effettua il versamento del canone qualora questo sia di ammontare non superiore a € 5,16 con riserva di recupero successivo in caso di ulteriore rilascio di concessione.
7. In caso di omesso od insufficiente pagamento entro i termini previsti, l'Ufficio diffida l'interessato ad adempiere assegnandogli un termine di 15 giorni, decorso inutilmente il quale, provvede a pronunciare la decadenza dalla concessione. Sulle somme comunque versate in ritardo sono dovuti gli interessi moratori calcolati al tasso legale.
8. La variazione della titolarità della concessione di occupazione di suolo pubblico è subordinata all'avvenuto pagamento dell'intero importo del canone fino alla data del subingresso da parte del precedente occupante.

Art. 25 - Riscossione del canone

1. La riscossione volontaria del canone è curata direttamente dal Comune o da esso affidata in concessione ad apposito soggetto abilitato; quella coattiva viene effettuata, in applicazione delle vigenti norme in materia.
2. Il Servizio di accertamento e riscossione volontaria e coattiva del canone può essere affidato in concessione a terzi qualora il Comune lo ritenga più conveniente sotto il profilo economico e funzionale.

Art. 26 - Sanzioni

1. Le violazioni alle disposizioni contenute nel presente Regolamento, con l'eccezione di cui al successivo comma 3, sono punite, in aggiunta alle sanzioni previste dal Codice della Strada, con l'applicazione della sanzione amministrativa nella misura da Euro 51,65 a Euro 500,00 con l'osservanza delle norme contenute nelle Sezioni I e II del Capo I della legge 24.11.1981, n. 689.
2. Relativamente alle ipotesi di mancato pagamento del canone alla scadenza, al fine di graduare l'incisività delle sanzioni di cui al comma precedente si stabilisce la sanzione in misura fissa pari al 20% dell'ammontare del canone dovuto, nel rispetto comunque degli importi minimo e massimo irrogabili.
3. Le occupazioni abusive sono soggette ad una sanzione amministrativa pecuniaria di importo pari al doppio dell'indennità prevista al comma 2 del precedente art. 24, ferme restando le sanzioni stabilite dall'art. 20, commi 4 e 5, del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285.

Art. 27 - Entrata in vigore ed abrogazione di precedenti disposizioni

1. Il Regolamento comunale per l'occupazione di suolo pubblico e per l'applicazione del relativo canone entra in vigore alla data di esecutività della delibera di approvazione.

2. Il presente Regolamento abroga il precedente adottato dal Consiglio comunale e le successive norme di adeguamento, nonché le disposizioni, dettate da altri Regolamenti comunali precedenti, incompatibili o in contrasto con le disposizioni qui contenute.

Articolo 28 - Contenzioso

1. Le controversie riguardanti il procedimento amministrativo della concessione per le occupazioni del suolo pubblico, disciplinate dal Regolamento, sono riservate alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo ai sensi dell'articolo 5 della Legge n. 1034 del 1971.
2. Le controversie concernenti l'applicazione del canone di concessione se e quanto dovuto restano riservate all'Autorità giudiziaria ordinaria.

Capo III

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Articolo 29 - Disposizioni finali e transitorie

1. Per quanto non disposto dal Regolamento si applicano le disposizioni di legge e regolamentari vigenti.
2. Le occupazioni della sede stradale sono consentite nei soli casi e nei limiti stabiliti dalle norme del Codice della strada e relativo Regolamento.
3. Fuori dai centri abitati, la collocazione dei chioschi, edicole ed altre installazioni, anche a carattere provvisorio, non è consentita sulla fascia di rispetto prevista per le recinzioni, come determinate dal Regolamento di applicazione del Codice della strada.
4. Nei centri abitati, ferme restando le limitazioni ed i divieti previsti dal Codice suddetto, l'occupazione di marciapiedi è consentita fino ad un massimo della metà della larghezza del marciapiede stesso, purché in adiacenza ai fabbricati e sempreché rimanga libera una zona idonea alla circolazione dei pedoni e delle persone con limitata o insufficiente capacità motoria. Alle medesime condizioni è consentita l'occupazione nelle strade prive di marciapiedi, in aree ove è permesso il passaggio pedonale.
5. All'interno delle zone di rilevanza storico ambientale, individuate ai sensi del Codice della strada con apposito provvedimento deliberativo, ovvero quando sussistano particolari caratteristiche geometriche della strada, limitatamente alle occupazioni già prima esistenti, si può autorizzare l'occupazione dei marciapiedi in deroga alle disposizioni del precedente comma, a condizione che sia garantita una zona adeguata per la circolazione dei pedoni e delle persone con limitata o insufficiente capacità motoria.
6. All'interno delle piazze o dei parcheggi, le occupazioni possono essere consentite qualora non ostino situazioni o ragioni di natura tecnica, anche con riferimento alle esigenze della circolazione, di sicurezza e con l'adozione degli eventuali accorgimenti da prescrivere nell'atto di concessione.